

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4612**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice FIORILLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2000**

—————

Disposizioni per migliorare la qualità del servizio pubblico di  
trasporto

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Chiunque viaggi a bordo di un autobus si rende conto che quel servizio, pur essendo potenzialmente rivolto a tutti i cittadini, in realtà può essere veramente utilizzato solo dalle persone giovani o da quelle prive di ogni impedimento, anche temporaneo.

Sui mezzi di trasporto pubblico si adottano, infatti, giustamente, gli accorgimenti che consentono il viaggio a persone non deambulanti, ma il dislivello fra marciapiede e piattaforma del veicolo, i sobbalzi del mezzo, le brusche frenate e le accelerazioni, la velocità eccessiva, le frequenti condizioni di sovraffollamento (aggravate anche dalla conformazione del veicolo, che spesso ostacola il normale scorrimento dei viaggiatori lungo il corridoio centrale), sono tutte cause che rendono il servizio di trasporto pubblico urbano inaccessibile a molte categorie della popolazione, quali le donne in stato di gravidanza, le donne con bambini piccoli, le persone munite di bagagli e praticamente tutte le persone anziane.

Per tutte queste ragioni, un numero sempre maggiore di persone è praticamente costretto ad utilizzare l'autovettura privata, con tutte le conseguenze che ne derivano: aumento del traffico, difficoltà di circolazione e di sosta e, soprattutto, grave danno all'ambiente.

Molte persone chiedono di poter usufruire di un trasporto pubblico urbano migliore, proponendo posti riservati agli anziani, una guida un po' meno «spericolata» degli autisti e la possibilità di viaggiare con i propri figli in modo più sicuro e confortevole. È in questo quadro che si inserisce il presente disegno di legge. Allo scopo di agevolare coloro che viaggiano con bambini piccoli in autobus, si propone di installare a bordo dei veicoli dei dispositivi in grado di sorreggere ed immobilizzare i passeggini per bambini di tipo pieghevole. In tal modo si avranno due vantaggi: da una parte, le persone accompagnatrici avranno libertà di movimento per sostenersi al corrimano e per accudire il bambino, dall'altra i passeggini non costituiranno un pericolo per l'incolumità degli altri viaggiatori.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. Al fine di migliorare la qualità e rendere più agevole il servizio di trasporto pubblico urbano per le persone che viaggiano con bambini, gli enti locali nell'ambito delle proprie competenze adottano disposizioni volte ad installare, sui mezzi di trasporto pubblico, dispositivi tali da sorreggere e immobilizzare i passeggini per bambini di tipo pieghevole.

## Art. 2.

*(Fondo)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo che è ripartito annualmente tra gli enti locali dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei piani di intervento presentati dagli enti locali stessi. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'u-

nità revisionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.